

**COMUNICATI DI AUTORITÀ
REGIONALI
COMMISSARIO DELEGATO PER
L'EMERGENZA AMBIENTALE
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA**

ORDINANZA 25 ottobre 2001, n. 1605

Criteria e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11 gennaio 1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 2000 – serie generale –, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in

data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2000 – serie generale – con le quali è stato istituito l'Ufficio del Commissario Delegato e sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario Delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori»;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98, e specificamente l'art. 28 che estende l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziari ai soggetti che effettuano operazioni autorizzate ex stesso art. 28, infatti: «...L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, e in particolare:h) le garanzie finanziarie...»;

VISTI gli atti d'ufficio, particolarmente in ordine all'attività svolta nel settore delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

CONSIDERATO:

— che l'Ufficio del Commissario Delegato ha proceduto a regolamentare le autorizzazioni previste per le attività ex art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 con Ordinanza C.D. n. 634 del 30 aprile 1999 concernente l'«Approvazione delle Norme Attuative relative all'applicazione dei citati artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997»;

— che con Ordinanza n. 638 del 14 maggio 1999 l'Ufficio del Commissario ha provveduto all'«Approvazione delle Norme

Tecniche relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)»;

— che è necessario prevedere criteri e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per le predette attività in linea con la normativa vigente al fine di consentire omogeneità nelle autorizzazioni e certezza agli operatori economici sin dall'avvio della pratica, nonché fornire le necessarie garanzie economiche in caso di intervento pubblico sostitutivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Dirigente del Settore Rifiuti: Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. di approvare l'Allegato A alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante, contenente i criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio per gli anni 2002 e seguenti delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di approvare l'Allegato B alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante, contenente i valori e parametri di riferimento per la determinazione, a partire dal 1° gennaio 2002, dell'ammontare delle garanzie ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di approvare l'Allegato C alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante, contenente lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria di cui ai punti 1 e 2 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di individuare l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria fino alla sussistenza dello stato dell'emergenza e, successivamente la Regione Calabria, quale Ente beneficiario delle suddette garanzie;

5. di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, li 25 ottobre 2001

Il Resp. Unico del procedimento *Il Commissario delegato*
Dott. Ing. G. Battista Papello **On. Giuseppe Chiaravallotti**

Allegato A

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 22/97.

1) L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria grava sul soggetto pubblico e privato in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'importo della garanzia finanziaria è correlato all'intervento di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 22/97 ed ai costi per la gestione di postchiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamento deve essere conseguentemente adeguato l'intervento di ripristino e la relativa garanzia finanziaria.

3) La garanzia finanziaria in argomento deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10/6/1982, n. 348, e precisamente:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di smaltimento o di libertà di prestazione di servizi con diritto di incasso da parte dell'Ufficio del Commissario senza preventiva escussione del soggetto autorizzato.

4) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28, o dell'art. 29, del D.Lgs. n. 22/97 e, comunque, prima della messa in esercizio degli stessi. Nel caso in cui la garanzia non venga prestata entro i suddetti termini è facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione adottare provvedimento di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

5) Per le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente normativa, per le quali è prevista la prestazione della garanzia finanziaria, la stessa dovrà essere aggiornata entro il 31 gennaio 2002 ai criteri, alle modalità e agli importi qui stabiliti.

6) L'ammontare della garanzia finanziaria ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica biennale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT.

7) La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio, maggiorata di due anni.

8) La durata della garanzia finanziaria riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, deve essere pari a 20 anni e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

9) Le fidejussioni dovranno prevedere che lo svincolo avvenga solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito.

10) L'Ufficio del Commissario fino alla durata dello stato di emergenza e, successivamente la Regione Calabria, quale ente beneficiario, può escutere l'importo della garanzia finanziaria presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

11) Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso. Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 20 anni dalla chiusura dell'impianto.

12) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

13) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

14) Il criterio di riferimento, definito con il presente regolamento esclusivamente per i rifiuti speciali, per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria è quello indicato nell'allegato B). Per casi particolari, determinati dal contesto in cui opera l'impianto, l'Ente beneficiario eleva la polizza fino a 4 volte l'importo di riferimento di cui all'allegato B).

15) Le polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie devono essere stipulate secondo lo schema di cui all'allegato C).

Allegato B

Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie

1. Stoccaggi

1.1 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni individuate con il codice D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 5.000 per il massimo numero di tonnellate annue che la ditta è autorizzata a stoccare. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 150.000.000.

1.2 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, operazioni individuate con il codice D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 10.000 per il massimo numero di tonnellate annue che la ditta è autorizzata a stoccare. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 300.000.000.

Nel caso di presenza contemporanea all'interno di uno stesso stabilimento di operazioni di deposito preliminare/messa in riserva e di trattamento tra loro collegati potrà essere presentata una sola fidejussione di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente per il deposito preliminare/messa in riserva e per il trattamento.

Nel caso di compresenza nello stesso impianto di operazioni di deposito preliminare/messa in riserva sia di rifiuti speciali non pericolosi che di pericolosi, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare sul totale dei rifiuti equivale alla somma algebrica degli importi, relativi ai due flussi di rifiuti, calcolati separatamente secondo i criteri sopra stabiliti; qualora non sia specificata la suddivisione annua tra i due flussi di rifiuti, l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato sul totale facendo riferimento ai rifiuti pericolosi di cui al punto 1.2.

Nel caso di operazioni deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali liquidi non pericolosi e pericolosi l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato moltiplicando per 0,5 i valori di cui ai punti 1.1 e 1.2. Nel caso di compresenza nello stesso impianto di operazioni di deposito preliminare/messa in riserva sia di rifiuti speciali solidi che liquidi, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare sul totale dei rifiuti equivale alla somma algebrica degli importi, relativi ai due flussi di rifiuti, calcolati separatamente secondo i criteri sopra stabiliti; qualora non sia specificata la suddivisione annua tra i due flussi di rifiuti, l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato facendo riferimento ai rifiuti solidi, senza applicare la riduzione di cui al precedente comma.

2. Trattamento di rifiuti:

2.1 Attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni individuate con il codice D2-D14 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 20.000 per il quantitativo massimo annuo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare espresso in tonnellate. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 300.000.000.

2.2. Attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, operazioni individuate con il codice D2 - D14 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 40.000 per il quantitativo massimo annuo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare espresso in tonnellate. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 600.000.000.

In caso di smaltimento attraverso incenerimento di cui ai punti da D10 e D11 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, l'ammontare della garanzia finanziaria si calcola moltiplicando per 5 gli importi di cui ai punti 2.1 e 2.2. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 900.000.000.

2.3 Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni individuate con il codice R2-R12 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 10.000 per il quantitativo massimo annuo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare espresso in tonnellate. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 200.000.000.

2.4 Attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi, operazioni individuate con il codice R2-R12 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97.

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 20.000 per il quantitativo massimo annuo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare espresso in tonnellate. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 400.000.000.

In caso di recupero attraverso termovalorizzazione di cui al punto R1 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97, l'ammontare della garanzia finanziaria si calcola moltiplicando per 5 gli importi di cui ai punti 2.3 e 2.4. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 600.000.000.

Nel caso di compresenza nello stesso impianto di operazioni di smaltimento/recupero sia di rifiuti speciali non pericolosi che di pericolosi, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare sul totale dei rifiuti equivale alla somma algebrica degli importi, relativi ai due flussi di rifiuti, calcolati separatamente secondo i criteri sopra stabiliti; qualora non sia specificata la suddivisione annua tra i due flussi di rifiuti, l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato sul totale facendo riferimento ai rifiuti pericolosi di cui ai punti 2.2 e 2.4.

Nel caso di operazioni smaltimento/recupero di rifiuti speciali liquidi non pericolosi e pericolosi l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato moltiplicando per 0,5 i valori di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, fermo restando gli importi minimi previsti per le specifiche tipologie di trattamento. Nel caso di compresenza nello stesso impianto di operazioni di smaltimento/recupero sia di rifiuti speciali solidi che liquidi, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare sul totale dei rifiuti equivale alla somma algebrica degli importi, relativi ai due flussi di rifiuti, calcolati separatamente secondo i criteri sopra stabiliti; qualora non sia specificata la suddivisione annua tra i due flussi di rifiuti, l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato facendo riferimento ai rifiuti solidi, senza applicare la riduzione di cui al precedente comma.

Nel caso di fidejussioni da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti inerti, come defi-

niti dall'art. 2, comma e), della Direttiva CE del 26 aprile 1999, n. 31, l'importo della garanzia si calcola moltiplicando per 0,4 gli importi di cui al punto 2.3. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 100.000.000.

3. *Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi (art. 46 D.Lgs. 22/97 - O.C.D. n. 638 del 14 maggio 1999).*

3.1 L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 200.000 per il numero massimo annuo di autoveicoli che la ditta è autorizzata a trattare. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 50.000.000.

4. *Discariche di rifiuti speciali*

4.1 Discariche di rifiuti pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attività di smaltimento devono prevedere:

4.1.1 per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 15.000 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento.

4.1.2 per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 20 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 6.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.

Comunque l'ammontare complessivo della garanzia non potrà essere inferiore a:

Dimensione discarica	Operazioni di chiusura e di sistemazione Lire	Operazioni di gestione post-chiusura Lire	Totale Lire
Per discariche < 10.000 mc.	200.000.000	100.000.000	300.000.000
Per discariche > 10.000 mc. e < 100.000 mc.	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000
Per discariche > 100.000 mc.	4.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000

La durata della garanzia relativa al periodo di chiusura (4.1.1.) deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La durata della garanzia relativa al periodo di post-chiusura (4.1.2.) deve essere pari a 20 anni e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero si può fare riferimento alla porzione di vasca in coltivazione, cioè la parte nella quale vengono abbancati i rifiuti, individuata secondo un piano di coltivazione approvato dall'Ufficio competente. In tal

caso l'Organo competente autorizzerà lo svincolo della fideiussione della porzione di vasca completata ad avvenuto accertamento delle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero della stessa porzione di vasca.

4.2 Discariche di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

4.2.1 per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 6.000 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento.

4.2.2 per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 20 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell'area di discarica per L. 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura.

Comunque l'ammontare complessivo della garanzia non potrà essere inferiore a:

Dimensione discarica	Operazioni di chiusura e di sistemazione Lire	Operazioni di gestione post-chiusura Lire	Totale Lire
Per discariche < 10.000 mc.	100.000.000	50.000.000	150.000.000
Per discariche > 10.000 mc. e < 100.000 mc.	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000
Per discariche > 100.000 mc.	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000

La durata della garanzia relativa al periodo di chiusura (4.2.1.) deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La durata della garanzia relativa al periodo di post-chiusura (4.2.2.) deve essere pari a 20 anni e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero si può fare riferimento alla porzione di vasca in coltivazione, cioè la parte nella quale vengono abbancati i rifiuti, individuata secondo un piano di coltivazione approvato dall'Ufficio competente. In tal caso l'Organo competente autorizzerà lo svincolo della fideiussione della porzione di vasca completata ad avvenuto accertamento delle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero della stessa porzione di vasca.

In caso di discariche di rifiuti inerti, classificate di 2^a cat. tipo A ai sensi della D.C.I. del 27 luglio 1984, l'ammontare della garanzia finanziaria si calcola moltiplicando per 0,4 gli importi di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 e la durata del periodo di gestione post-chiusura. Comunque l'ammontare della garanzia non potrà essere inferiore a L. 200.000.000.

NOTA: Ai fini della determinazione dell'importo della polizza si assume, convenzionalmente, di assumere una tonnellata = un metro cubo.

Allegato C

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso che:

1. con Ordinanza Commissariale n. del il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria ha autorizzato la ditta domiciliata in, C.F. (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel Comune di

2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dall'Ordinanza di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Lire ... (Lire), da rivalutarsi ogni due anni secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;

4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

5. che è denominato Ente garantito l'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria fino al termine dello stato di emergenza, successivamente la regione Calabria;

Ciò premesso:

la società di assicurazioni (in seguito denominata Società), domiciliata in /la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto dell'importo massimo di Lire (Lire), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni a partire dal

Condizioni generali di assicurazioni

Art. 1

Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alla inadempienza del contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

Art. 2

Delimitazione della garanzia

La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato ogni due anni come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Art. 3

Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicata in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/Banca-Agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società/Banca-Agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/Banca-Agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente

stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca-Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

Foro competente

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Catanzaro.
